



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ed in particolare gli articoli 47 e 48, per i quali le quote dell'otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;
- VISTO in particolare l'articolo 47, terzo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo cui *"a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento";
- VISTO l'articolo 2-bis, ed in particolare il comma 7, del Regolamento, ove si prevede che *"Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento"*;
- VISTO l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove si prevede che *"le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica"*;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- CONSIDERATO che, per effetto del citato articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, mentre per le restanti tipologie di intervento, Fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione dei beni culturali, trovano applicazione le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille di cui al citato Regolamento;
- VISTO l'articolo 12 comma 1 della legge 241 del 1990, così come modificato dall'*articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 33 del 2013* secondo cui *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"* ed il successivo comma 2 secondo cui *"l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1"*;
- VISTI il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in vigore dal 29 agosto 2017, concernente gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati per il quale *"le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati"* ed il successivo comma 3 secondo cui *"la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario"*;
- RAVVISATA l'esigenza di procedere all'individuazione dei parametri di valutazione, di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Regolamento, per l'anno 2021 per le categorie di intervento relative a Fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione dei beni culturali;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- VISTO l'articolo 5, comma 2, del Regolamento ove si prevede che *“La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia”*;
- VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2018 e successive modifiche, con il quale sono state costituite le Commissioni per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale rientranti nella tipologia “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, “Calamità naturali”, “Conservazione dei beni culturali”, “Fame nel mondo”, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 più volte modificato per la sostituzione dei componenti dimissionari;
- VISTO il decreto del segretario generale 26 marzo 2020 concernente l'approvazione dei parametri di valutazione delle istanze presentate ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2020 per le diverse categorie di intervento;
- RITENUTO opportuno accogliere, per l'anno 2021, le proposte di conferma dei parametri di valutazione presentate dalle Commissioni tecniche di valutazione e riportate nei verbali del:
- 20/11/2020 - Commissione di valutazione per gli Interventi per l'“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”;
  - 18/11/2020 - Commissione di valutazione per gli Interventi per le “Calamità naturali”;
  - 04/12/2020 - Commissione di valutazione per gli Interventi per la “Conservazione dei beni culturali”;
  - 04/12/2020 - Commissione di valutazione per gli Interventi per il contrasto alla “Fame nel mondo”;
- RITENUTO anche sulla base delle proposte riportate nei suddetti verbali, di aggiungere, ai parametri previsti, anche dei criteri di contenimento delle spese generali e di amministrazione, comunque denominate, in modo da destinare le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF alle attività strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 76 del 1998, nonché di introdurre criteri di priorità che, in caso di



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

eventuali *ex aequo*, possano premiare la migliore qualità progettuale ovvero possano aiutare ad ampliare la platea dei beneficiari e salvaguardare l'integrità progettuale;

RITENUTO che i suddetti criteri di contenimento delle spese generali e di amministrazione e di priorità per eventuali *ex aequo* consentono di realizzare una maggiore omogeneità tra le differenti tipologie di intervento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale è stato conferito al Presidente Roberto Chieppa l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

### DECRETA

#### ART. 1

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento ***"Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati"*** ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2021, sono così definiti:

Parametri		<u>PESO</u>
1.	Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.	fino a 30
2.	Vulnerabilità dei destinatari dell'intervento quali minori, disabili o altre categorie disagiate.	fino a 25
3.	Grado di attitudine a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nel contesto socio territoriale valutando la componente alloggiativa, l'alfabetizzazione, l'avviamento al lavoro nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorire l'inserimento.	fino a 25
4.	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 20



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

2. Saranno ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli eventuali oneri per la sicurezza, l'IVA sui lavori ed un importo nel limite del 7% per la voce spese/costi di amministrazione;
3. In caso di eventuali *ex aequo*, sarà data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del criterio 4 del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità la priorità sarà data ai progetti in ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

### ART. 2

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento "**Calamità naturali**" ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2021, sono così definiti:

Parametri		<u>PESO</u>
1.	Livello di rischio del sito oggetto di intervento a seguito di un evento ovvero di una situazione di pericolo individuata sulla base dei dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e degli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino distrettuali (PAI) nonché della coerenza con i Piani di gestione del rischio alluvioni.	fino a 30
2.	Localizzazione in siti oggetto di provvedimenti cautelari ad opera delle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica quali ordinanze di sgombero cautelare, chiusura di strade, provvedimenti di interdizione all'accesso o altri provvedimenti di tutela della pubblica incolumità.	fino a 20
3.	Intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni nei due anni precedenti la data della domanda.	fino a 10
4.	Arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell'evento calamitoso che ha determinato la necessità dell'intervento e la data di presentazione della domanda.	fino a 10



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Parametri		<u>PESO</u>
5.	Interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e infrastrutture pubbliche rilevanti e beni culturali di particolare rilievo.	fino a 5
6.	Esposizione dell'area oggetto dell'intervento inteso come presenza di edifici e/o infrastrutture strategiche, edifici ad alta frequentazione, abitazioni civili, strade di accesso esclusivo al centro abitato.	fino a 15
7.	Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della congruità e della completezza dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 10

2. Saranno ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli eventuali oneri per la sicurezza, l'IVA sui lavori ed un importo nel limite del 15% per la voce spese/costi di amministrazione;
3. In caso di eventuali *ex aequo*, sarà data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del criterio 7 del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità la priorità sarà data ai progetti in ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

### ART. 3

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento "**Conservazione dei beni culturali**" ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2021, sono così definiti:

Parametri		<u>PESO</u>
1.	Livello di rischio di perdita o di grave deterioramento del bene valutando l'urgenza dell'intervento in relazione all'entità del danno e al pericolo di	fino a 30





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

	perdita del bene nonché rispetto al valore artistico, architettonico, culturale, archeologico, archivistico, librario, filmico e testimoniale del bene.	
2.	Valore intrinseco del bene oggetto dell'intervento anche in relazione alla sua collocazione nel contesto territoriale.	fino a 20
3.	Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione.	fino a 20
4.	Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della completezza, dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare; intervento a completamento e presenza di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 30

2. Saranno ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità del restauro, della valorizzazione, della fruibilità da parte del pubblico e dell'efficacia dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza, l'IVA sui lavori ed un importo nel limite del 18% dei lavori per le "somme a disposizione";
3. In caso di eventuali *ex aequo*, sarà data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del criterio 4 del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità la priorità sarà data ai progetti in ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

### ART. 4

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento **"Fame nel mondo"** ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2021, sono così definiti:

Parametri		PESO
1.	Completezza e attendibilità del progetto	fino a 30
2.	Localizzazione geografica. Impatto del progetto nei paesi e nelle aree	fino a



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Parametri		PESO
	individuare come prioritarie negli atti di indirizzo della Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo.	20
3.	Coerenza degli interventi con le linee guida e gli indirizzi di programmazione della Cooperazione italiana allo sviluppo vigenti nel settore della cooperazione allo sviluppo.	fino a 20
4.	Qualità tecnica dell'intervento (completezza, grado di dettaglio e accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare).	fino a 30

2. Saranno ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli eventuali oneri per la sicurezza, l'IVA sui lavori ed un importo nel limite del 7% per la voce spese/costi di amministrazione;
3. In caso di eventuali *ex aequo*, sarà data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del criterio 4 del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità la priorità sarà data ai progetti in ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

### ART. 5

1. Le Commissioni di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 procedono, prima dell'esame delle istanze, ad individuare i sotto-parametri specifici di valutazione dei progetti per l'attribuzione dei punteggi in base ai parametri di valutazione di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

Roma, 22 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE